

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' SOCIO SANITARIA LOCALE N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

In data 21.05.2013 presso la sede dell'AZIENDA ULSS n.10 "Veneto Orientale" con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. del e del seguente avviso prot. n. 19450 del 29.03.2013.

T R A

l'Azienda ULSS n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal dott. Andrea DEL NEGRO, nato a Venezia il 10.01.1969, direttore dell'uoc affari generali e legali, giusta delega, domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave (leggasi in seguito più brevemente *AZIENDA*)

E

Il dott. Pierluigi Berti, nato a, direttore del dipartimento gestione rischio clinico - qualità e sicurezza del paziente dell'azienda ulss della Valle d'Aosta - C.F.

.....

(leggasi in seguito più brevemente *consulente*)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del Codice Civile, dall'art. 7 - 6° comma,

del D. Lgs. 30.03.01 n. 165 e s.m.i.;

2. Il consulente si impegna ad effettuare una collaborazione professionale occasionale al fine di attivare delle procedure e dei processi di convalida relativi a documenti che possano essere utilizzati come esempio applicativo nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta sangue coinvolti nel progetto "Bessy".

L'incarico, vigente per il periodo decorrente dalla data di conferimento sino al completamento del progetto in questione (termine ad oggi fissato al 30.06.2013 eventualmente prorogabile in ragione del posticipo della scadenza progettuale). Sono richiesti in particolare i seguenti servizi:

- valutazione dei processi e delle procedure in essere;
- supporto alla preparazione di un validation masterplan;
- supporto per la stesura di linee guida per le procedure di convalida;
- esecuzione di un pre-audit.

Il consulente svolge la propria attività professionale in autonomia e nel quadro degli indirizzi concordati con il responsabile scientifico del progetto nominato con delibera del direttore generale n. 90/2011.

Il consulente ed il responsabile scientifico, tenuto conto del limite massimo di 20 giornate di attività e fermo restando gli obiettivi della consulenza, divideranno la specifica articolazione dei servizi e delle giornate da programmare compatibilmente con la scadenza del 30.06.2013 e quelle eventualmente esperibili in un

arco temporale più ampio nel caso di proroga della scadenza progettuale.

Il consulente è tenuto al segreto professionale relativamente agli atti e alle notizie che verranno in suo possesso nel corso dello svolgimento dell'incarico e contestualmente viene nominato quale incaricato al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/03 e smi e art. 8 del regolamento aziendale della privacy.

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 314,00/die= (trecentoquattordici/00), al lordo di Irpef, di I.V.A. e della quota contributo previdenziale obbligatoria, mentre per il riconoscimento delle spese si farà riferimento agli importi stabiliti a livello aziendale con il regolamento di cui alla deliberazione n. 382 del 30.11.2011 e successive modifiche.

La corresponsione del predetto compenso avverrà al termine dell'attività, previa attestazione dei risultati acquisiti da parte del responsabile scientifico del progetto.

4. In relazione al carattere professionale dell'attività del consulente, l'AZIENDA n. 10 non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura dal medesimo arrecati a terzi in dipendenza, durante o per effetto dell'incarico conferitogli con il presente atto.

5. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 15 giorni a mezzo fax, PEC o lettera raccomandata a.r..

Al consulente che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciarvi qualora verificata la giusta causa.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

8. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

9. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

10. Il consulente prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSULENTE

- Dott. Pierluigi Berti - _____

IL DIRETTORE DELL'UOC AAGLL DELL'ASSL 10

- Dott. Andrea DEL NEGRO -